

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO
Prot. 0029320 del 21/12/2023
VI (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - SERVIZI
- FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT A), DEL D.I. 129/2018 e D. A. 7753/2018.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 21/12/2023.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Viste le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche di cui alla Legge 59/97, concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;
- Vista la legge 241/90 recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente l'obbligo della richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP), nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati;
- Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;
- Vista la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;
- Visto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*», convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e, in particolare, l'art. 5, rubricato «*Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria*»;
- Visto il D. A. 28 dicembre 2018, n. 7753 «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana*», con particolare riferimento all'art. 45, comma 2, lett. a), il quale prevede che «*Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

- Vista la Nota MIUR Prot. n. 16056 del 12 luglio 2019, avente per oggetto: «*Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento giugno 2019*»;
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, 36;
- Ritenuto necessario adottare un apposito Regolamento d'Istituto che disciplini tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture d'importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa) ed inferiori alla soglia comunitaria;

DELIBERA

il presente Regolamento d'Istituto contenente i criteri ed i limiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa) ed inferiori alla soglia comunitaria.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 50 del D. Lgs 36/2023 e nel rispetto di quanto contemplato dal D. A. 28 dicembre 2018, n. 7753 «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana*».

Art. 2 – Acquisti in forma centralizzata

Il Dirigente Scolastico deve scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti e, pertanto, ricorrere alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero tenuto conto che l'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive alle quali sia possibile aderire non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali si può:

- Utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., quali il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), gli Accordi quadro, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA.PA.);
- Espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma, con le modalità previste dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.

Art. 3 – Modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture

Per importi di lavori, servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria si procederà all'affidamento con le seguenti modalità:

- **Lavori:** affidamento diretto per importi inferiori a 150.000,00 euro (D. Lgs. 36/2023 - Art. 50, comma 1, lett. a);
- **Servizi e forniture:** affidamento diretto per importi inferiori a 140.000,00 euro (D. Lgs. 36/2023 - Art. 50, comma 1, lett. b);
- **Lavori:** Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per importi pari o superiori a 150.000,00 euro ed inferiori ad 1.000.000,00 di euro (D. Lgs. 36/2023 - Art. 50, comma 1, lett. c);
- **Lavori:** Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per importi pari o superiori a ad 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (D. Lgs. 36/2023 - Art. 50, comma 1, lett. d);
- **Servizi e forniture,** compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione per

importi pari o superiori a ad 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza europea (D. Lgs. 36/2023 - Art. 50, comma 1, lett. e).

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa), è consentito derogare al principio di rotazione.

Art. 4 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'Istituto si intendono abrogate.

Art. 5 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 6 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica www.liceolucipiccolo.edu.it, nelle sezioni "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali/ Atti amministrativi generali"